



# COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: [tecnico@comune.papozze.ro.it](mailto:tecnico@comune.papozze.ro.it)



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIB. N. 56 DEL 22/10/2021	ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DEL DISTRETTO 2 DI ADRIA DELL'AZIENDA U.L.S.S. 5 POLESANA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI LEGATI ALLA TUTELA DEI MINORI.
--------------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTIDUE del mese di OTTOBRE si è riunita la Giunta Comunale.

La seduta avviene in modalità videoconferenza tramite collegamento multiplo in videochiamata tramite WhatsApp.

Il Segretario Comunale VIRGILIO DOTT. MECCA

presente, avvia la seduta alle ore 13.15, attesta e riconosce durante l'intera sessione la presenza virtuale dei Sigg.ri.

1) MOSCA	Pierluigi	Sindaco	Presente
2) NAVICELLA	Riccardo	Vice Sindaco	Assente
3) MANCIN	Chiara	Assessore	Presente

Il sindaco Mosca Pierluigi in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**OGGETTO:**

**ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DEL DISTRETTO 2 DI ADRIA DELL'AZIENDA U.L.S.S. 5 POLESANA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI LEGATI ALLA TUTELA DEI MINORI.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che,

- con la Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”, all’art. 133 è stato istituito il Fondo Regionale per le Politiche Sociali, in sostituzione del Fondo di cui all’art. 15 della L.R. 15/12/82 n. 55 e successive modificazioni;
- in riferimento a tale normativa, si può prevedere, tra le forme di intervento nell’ambito delle azioni di sostegno e promozione dell’erogazione dei Servizi Sociali svolte istituzionalmente dai Comuni e dalle Aziende ULSS, l’assegnazione di contributi per interventi a favore dei minori in situazioni di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari;
- la Regione Veneto con DGRV n. 2430 del 31/07/2007 ha voluto “dare una risposta alla sofferenza di piccoli Comuni che non hanno aderito o non hanno previsto forme di gestione associata della spesa per la tutela e che si trovano a dover affrontare rilevanti spese per l’inserimento di minori in comunità. Si tratta di spese che spesso non sono previste e che comunque rischiano di incidere pesantemente sul bilancio comunale determinando la possibilità che il fattore economico diventi il criterio prevalente nella scelta degli interventi e creando di fatto una situazione di grave disparità fra i minori che richiedono un intervento di protezione e tutela a seconda del Comune di residenza o domicilio”;

Considerato che,

- con Decreto del Direttore Generale n. 594 del 14/10/2009, l’ex Azienda ULSS n. 19 di Adria ha assunto, su mandato della Conferenza dei Sindaci, la delega formale - da intendersi sia sotto il profilo tecnico che economico - per le funzioni relative alla gestione degli interventi a favore dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari;
- tale delega, ad oggi viene annualmente rinnovata in sede di approvazione del Bilancio di Area Sociale del Distretto Socio Sanitario di Adria;
- in data 7 luglio 2021, il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 2 di Adria, formalmente riunitosi, ha considerato l’opportunità di formalizzare definitivamente tale modello gestionale e valutato che lo strumento dell’Accordo di Programma per la gestione associata del Servizio tutela minori, risulta la modalità migliore per avviare un nuovo processo di gestione interistituzionale dell’attività su base associativa;
- nella medesima seduta si è inoltre preso atto della necessità di istituire un “Fondo di solidarietà” tra i Comuni al fine di provvedere, seppure parzialmente, in forma associata, al sostenimento dei costi per l’inserimento dei minori in Comunità;

Richiamato lo schema di “*Accordo di programma tra i comuni del distretto 2 di Adria dell’Azienda U.L.S.S. 5 Polesana per la gestione associata degli interventi economici legati alla tutela dei minori*” trasmesso in data 12.10.2021, prot. n. 3692, dall’azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana, per la

relativa adesione e sottoscrizione da parte del comune di Papozze;

Ritenuto pertanto di aderire *all'Accordo di programma tra i comuni del distretto 2 di Adria dell'Azienda U.L.S.S. 5 Polesana per la gestione associata degli interventi economici legati alla tutela dei minori*, già approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 2 di Adria, autorizzando il sindaco alla sottoscrizione;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, attestati e riconosciuti tramite videoconferenza dal segretario comunale;

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare e aderire *all'Accordo di programma tra i comuni del distretto 2 di Adria dell'Azienda U.L.S.S. 5 Polesana per la gestione associata degli interventi economici legati alla tutela dei minori*, allegato al presente provvedimento, autorizzando il sindaco alla sottoscrizione;
3. di dare atto che l'accordo avrà durata triennale dal 01.07.2021 al 31.12.2024.

Successivamente,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, attestati e riconosciuti tramite videoconferenza dal segretario comunale;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DEL DISTRETTO 2 DI ADRIA DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA  
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI LEGATI ALLA TUTELA DEI MINORI  
(rette per inserimento in struttura di minori e contributi per le famiglie affidatarie)**

**Premesso che:**

La Regione Veneto con DGRV n.2430 del 31/07/2007 ha voluto “dare una risposta alla sofferenza di piccoli Comuni che non hanno aderito o non hanno previsto forme di gestione associata della spesa per la tutela e che si trovano a dover affrontare rilevanti spese per l’inserimento di minori in comunità. Si tratta di spese che spesso non sono previste e che comunque rischiano di incidere pesantemente sul bilancio comunale determinando la possibilità che il fattore economico diventi il criterio prevalente nella scelta degli interventi e creando di fatto una situazione di grave disparità fra i minori che richiedono un intervento di protezione e tutela a seconda del Comune di residenza o domicilio” ;

alla luce della DGRV 2430 del 31/07/2007, l'ex A.ULSS 19 per la gestione giuridico amministrativa della funzione di tutela minori è stato utilizzato lo strumento della delega, formalizzata in Sede di Conferenza dei Sindaci e ufficializzata con Decreto del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 19 n. 594 del 14/10/2009 ;

la delega, ad oggi rinnovata annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Area Sociale del Distretto Socio Sanitario di Adria, comprende sia la parte tecnica che la parte amministrativa/contabile.

Il Comitato dei Sindaci del Distretto 2, nell'esprimere apprezzamento per l'esperienza della gestione del servizio in delega ad oggi maturata, ha valutato altresì l'opportunità di formalizzare definitivamente tale modello gestionale.

Nel complesso lo strumento dell'Accordo di Programma per la gestione associata del Servizio tutela minori, risulta la modalità migliore per avviare un nuovo processo di gestione interistituzionale dell'attività su base associativa.

Detto modello permette di svolgere in modo coordinato e unitario le funzioni oggetto di delega in quanto consente di:

- aggregare in un apposito servizio le funzioni che si intendono gestire unitariamente attraverso il “Servizio di Protezione e Tutela Minori”;
- operare sul piano tecnico con personale dedicato

Sul piano della programmazione e a supporto del percorso fino ad ora affrontato è stata di importante riferimento normativo la legge 328/2000 per l'ampia prospettiva che propone verso la programmazione dei servizi socio sanitari con una visione di integrazione tra le competenze sociali e quelle sanitarie.

Ritenuto quindi opportuno mantenere una forma di gestione associata, tra tutti i Comuni del Distretto 2 dell'Azienda ULSS 5 Polesana, della spesa a tutela dei minori per quanto riguarda gli inserimenti istituzionali, ovvero le accoglienze residenziali in comunità, il Comitato dei Sindaci del Distretto 2 di Adria riunitosi in data **07/07/2021** ha confermato l'istituzione del Fondo di Solidarietà a sostegno parziale degli interventi sopraddeati;

**concordando:**

- sulla necessità di promuovere all'interno del territorio di competenza un modello uniforme,

organico e condiviso di tutela e di accoglienza dei minori;

- sulla opportunità e convenienza di confermare la delega tecnica all’A.ULSS 5 Polesana delle competenze riguardanti la tutela dei minori e la delega amministrativa e contabile per la gestione economica degli inserimenti istituzionali dei minori per conto dei Comuni sottoscrittori;
- sull’utilizzo del “Fondo di Solidarietà per la tutela minori” presente nel Bilancio di Previsione dei Servizi Sociali del Distretto 2 dell’A.ULSS 5 Polesana per il pagamento delle rette di minori fino al compimento del 18° anno di età (con possibilità di proroga sino al 21° anno come previsto dalla normativa regionale vigente), istituito nella misura pari al 30% del costo consuntivo di ogni precedente annualità
- di individuare l’A.ULSS 5 Polesana quale destinataria di ogni contributo regionale per tutti i Comuni sottoscrittori;

**dato atto:**

- che le funzioni riguardanti la Tutela Minori di ciascun Ente possono essere descritte in sintesi come sotto riportato:

Competenze del Comune:

- ✓ prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie;
- ✓ collegamento/collaborazione tra Servizio Sociale Comunale e Servizio Tutela Minori della UOS Consultorio Familiare di Adria;
- ✓ segnalazione al Servizio Tutela Minori di minori in situazioni di disagio.

Competenze dell’ULSS:

- ✓ collaborazione tra Servizio Tutela Minori e Servizi Sociali Comunali per la valutazione e l’approfondimento delle situazioni familiari segnalate;
- ✓ indagini e verifiche psico-sociali sulle famiglie ed azioni di sostegno alle stesse;
- ✓ interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi, compresi gli interventi di assistenza ed accoglienza in comunità;
- ✓ inserimento in comunità o in affido familiare dei minori, a seguito di provvedimento penale, civile o amministrativo. (L.R.28/77; LEA; Linee guida del Consultorio familiare 2010)
- ✓ valutazione e progettazione di attività educativa domiciliare e territoriale ai minori;
- ✓ promozione dell’affido familiare nel territorio;

- che l’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) rappresenta lo strumento operativo per la realizzazione a livello distrettuale dell’integrazione socio-sanitaria ed è la sede

dove vengono assunte decisioni vincolanti riguardanti la presa in carico, l'attivazione del progetto individuale a tutela del minore e gli eventuali aspetti economici connessi al progetto. Di seguito si specificano le fasi dell'intervento dell'Equipe Tutela su mandato della Procura presso il Tribunale per i minorenni o presso il Tribunale Ordinario:

1. indizione UVMD con le parti interessate (Equipe Tutela, Comune, Pediatri o Medici di Medicina Generale, eventuali altri Servizi o Enti coinvolti);
2. formalizzazione dell'assunzione in carico del caso da parte dell'Equipe Tutela per quanto di competenza;
3. approfondimento della situazione socio-ambientale;
4. predisposizione e condivisione del progetto di intervento e dei compiti delle parti coinvolte.

L'Ente a cui compete il pagamento rimane invariato anche se il minore, dopo l'intervento di tutela (collocato in struttura residenziale o in affidamento familiare), cambia la residenza;

che, per quanto attiene ai Minori Stranieri Non Accompagnati, il DPCM del 09/12/1999 art 1.2 definisce minore straniero non accompagnato il *“minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda d'asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo d'assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o d'altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti o nell'ordinamento italiano”*. Il DPR 334/2004 dispone, inoltre, il divieto di espulsione del minore che pertanto è soggetto a provvedimenti di tutela da parte dello Stato Italiano.

- I minori stranieri non accompagnati sono privi di residenza anagrafica, ma l'obbligo del pagamento della retta per l'inserimento in struttura, così come le altre prestazioni sociali, grava sul Comune individuato come *“luogo di provvisoria dimora del minore”* (DGRV 569/08 Linee guida 2008 per la protezione e la tutela del minore), che è quello alla cui Questura afferisce il minore stesso per l'identificazione;

I Sindaci dei Comuni del Distretto 2 dell'A.ULSS 5 Polesana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000,

## **ADOTTANO IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **ART. 1 – IMPEGNI DELLE PARTI**

Si impegnano a promuovere all'interno del territorio di propria competenza un modello uniforme, organico e condiviso della tutela e dell'accoglienza dei minori;

Si impegnano ad avviare iniziative e progettualità volte al sostegno precoce, anche in termini preventivi, del disagio familiare e genitoriale, allo scopo di contrastare il ricorso ad interventi di allontanamento dei minori dal loro nucleo familiare;

Confermano la delega tecnica all'A.ULSS 5 Polesana delle competenze riguardanti la tutela dei minori e la delega per la gestione amministrativa e contabile degli inserimenti istituzionali dei minori per conto dei Comuni sottoscrittori;

Autorizzano la costituzione e l'utilizzo del *“Fondo di Solidarietà per la tutela minori”*, presente nel Bilancio di Previsione Sociale annuale del Distretto 2 dell'A.ULSS 5 Polesana, nella misura pari al 30%

del costo consuntivo di ogni precedente annualità , per il pagamento delle rette per i minori inseriti in struttura fino al compimento del 18° anno di età (con possibilità di proroga sino al 21^ anno come previsto dalla normativa regionale vigente); il restante 70% del costo delle rette verrà imputato a ciascun singolo Comune di residenza dei minori inseriti a seguito rendicontazione trimestrale;

Delegano l'Azienda ULSS 5 Polesana a liquidare mensilmente l'assegno di sostegno alle famiglie affidatarie previsto dal Regolamento del Centro per l'Affido, impegnandosi a rimborsare il costo annuale sostenuto a seguito rendicontazione;

Affidano al Comitato dei Sindaci del Distretto 2 dell'A.ULSS 5 Polesana il compito di valutare e monitorare **trimestralmente** l'attività oggetto del presente accordo, su relazione della struttura UOS Consultorio Familiare D2 della UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia;

## **ART. 2 – GESTIONE ASSOCIATA**

Le spese relative agli inserimenti in struttura, residenziali e nelle comunità educative diurne, rimangono a carico dei Comuni e in gestione amministrativa dell'Azienda ULSS, con le seguenti modalità:

- il 30% da un fondo precostituito dai Comuni sottoscrittori il presente accordo.

Il fondo sarà definito sulla base della spesa dell'anno precedente e gestito dall'Azienda ULSS.

Nel caso di avanzo, lo stesso sarà riportato a bilancio per l'anno successivo.

Nel caso in cui tale fondo risultasse invece insufficiente nel corso dell'anno, i Comuni provvederanno ad assumere l'ulteriore impegno di spesa, previa adeguata analisi della situazione;

- il restante 70% dal Comune di residenza che provvederà a ristorare l'Azienda ULSS a cadenza trimestrale anticipata.

Le spese relative agli affidi rimangono a carico e in gestione amministrativa dei singoli Comuni.

Il pagamento delle rette per iniziative a tutela dei minori, fino al compimento del 18° anno di età, o, laddove specificamente previsto dalla vigente normativa, fino al 21esimo anno di età (inserimenti istituzionali, ovvero accoglienze residenziali in comunità) che gravano sui Comuni e che col presente accordo sono a carico della gestione associata a valere, quindi, nella percentuale pari al 30% calcolata sul costo consuntivo dell'anno precedente, sul Fondo di Solidarietà istituito a far data dal **01/07/2021** dal Comitato dei Sindaci del Distretto 2 dell'A.ULSS 5 Polesana, sono quelle approvate in sede di UVDM e riguardano le seguenti tipologie di inserimenti:

- in Comunità in regime residenziale;
- in Comunità in regime semiresidenziale (diurno);

Il Comune di residenza del minore sottoscrive con la famiglia l'accordo sull'eventuale partecipazione economica alla spesa e lo comunica all'UVMD. Il Comune resta il garante della quota di partecipazione economica concordata con la famiglia.

I pagamenti dei contributi per gli affidi, delle rette per gli inserimenti in struttura, previa verifica di congruità delle fatture da parte della UOS Infanzia Adolescenza e Famiglia, vengono liquidati dalla UOC Contabilità e Bilancio.

Il beneficiario ultimo dei contributi regionali in ordine all'affido rimane il Comune mentre, in ordine agli inserimenti in struttura tutelare la gestione, a valere sulla spesa anno 2022 viene posta in capo all'A. Ulss 5 Polesana, la quale provvederà alla redistribuzione ai singoli comuni sulla base della percentuale extra fondo.

### **ART. 3 – MODALITA' DI REGOLAZIONE ECONOMICA DELLE EVENTUALI PRESTAZIONI NON COMPRESSE NELLA RETTA**

Non saranno regolate tramite la gestione associata altre ed ulteriori spese che faranno capo ai familiari o al Comune di residenza al di fuori delle rette.

### **ART. 4 – MODALITA' DI REGOLAZIONE DELLE SPESE IN CASO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

La spesa per l'affido familiare è disciplinata dalla DGR n°3791 del 2/12/08 “ Approvazione delle “Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari: L’Affido familiare in Veneto: Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare”che prevede tre modalità:

- qualora la famiglia di origine non sostenga economicamente l'affido, il Comune riconosce alla famiglia affidataria, per l'affidamento residenziale, un contributo mensile per ogni bambino o ragazzo affidato, per tutto il periodo di durata dell'affido, pari all'ammontare della pensione minima INPS, rivalutata di anno in anno, per lavoratori dipendenti (R.R. 8/04 e DGR n°674/08). In considerazione dei particolari carichi educativo-assistenziali sostenuti dalla famiglia affidataria, tale importo può essere raddoppiato: 1) nel caso di affidamento di minori certificati ai sensi dell'art.3 della L.104/92 (al netto di eventuali indennità percepite) e subordinandolo alla realizzazione di un progetto educativo specifico; 2) nel caso di bambini che abbiano meno di 2 anni; 3) di ragazzi di minore età che hanno compiuto 16 o 17 anni nell'anno di riferimento (DGR n°674/08). Non verranno considerati dalla Regione Veneto i costi sostenuti per gli affidi consensuali intrafamiliari (entro il IV° grado di parentela) che richiedano o meno l'intervento e/o la segnalazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni;
- per l'affidamento diurno o a tempo parziale il contributo assegnato potrà essere pari alla metà del limite di riferimento (la pensione minima INPS per lavoratori dipendenti) nel caso di affidamenti familiari diurni con una durata media di almeno 25 ore settimanali, o a tempo parziale con una permanenza media del minore nella famiglia affidataria di almeno 2 giorni completi nell'arco di una settimana (permanenza notturna) (DGR n°674/08);
- per gli affidamenti di durata inferiore alle 25 ore settimanali e ad almeno 2 giorni completi nell'arco della settimana, il contributo mensile verrà concordato di volta in volta in UVMD.

In caso di revoca dell'affidamento, il contributo economico del mese in corso verrà conteggiato per i giorni di effettiva presenza in famiglia del minore, come accertato dal Responsabile della UOS Consultorio Familiare Distretto 2.

Indipendentemente dal contributo assegnato alla famiglia affidataria, la stessa ed il minore affidato saranno assicurati, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni da parte dell'A. ULSS.

#### **ART. 5 – INSERIMENTO IN COMUNITA' (consensuale)**

In assenza del decreto del Tribunale per i Minorenni, a garanzia e tutela del minore, viene condiviso con gli esercenti la potestà il progetto di inserimento del minore in Comunità.

L'UVMD ratifica il progetto di inserimento in struttura e la ripartizione della spesa secondo LEA.

Il pagamento della retta è a carico della famiglia con esclusione, se dovuta, della quota sanitaria che è a carico dell'Azienda ULSS.

Il Comune, all'interno dell'UVMD, può valutare, su richiesta della famiglia stessa, la possibilità di provvedere – con fondi propri – al pagamento della quota alberghiera in maniera completa o con quota parte, qualora la famiglia fosse impossibilitata a sostenere tale onere.

#### **ART. 6 – INSERIMENTO IN COMUNITA' (esecuzione di mandato della Procura Minorile e della Procura Ordinaria)**

In sede di UVMD viene recepito il provvedimento dell'autorità giudiziaria e vengono applicate le normative vigenti in materia (art. 25, ultimo comma del RDL 1404/34, art.6, comma 4 della L.328/00). L'Azienda ULSS 5 provvede al pagamento delle rette per conto dei Comuni afferenti al Distretto 2 a seguito di provvedimenti della Magistratura. Resta comunque inteso che il "Fondo di Solidarietà per la tutela minori" copre anche il periodo che intercorre tra il collocamento in emergenza e il recepimento del Decreto del Tribunale per i minori.

#### **ART. 7 – DURATA**

**Il presente Accordo ha durata triennale dal 01/07/2021 al 31/12/2024**

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- R.D.L. 20 luglio 1934 n°1404
- Legge 4 maggio 1983 n°184
- Legge 8 novembre 2000 n°328
- Legge 24 aprile 2001 n°149
- D. Lgs. 30 dicembre 1992 n°502
- D.Lgs.31 marzo 1998 n°112
- D. Lgs 18 agosto 2000 n°267
- D.P.R. 24 luglio 1977 n°616
- D.P.C.M. 29 novembre 2001

- Art.403 del Codice Civile
- Legge regionale 3 febbraio 1996 n°5
- Legge regionale 13 aprile 2001 n°11
- Regolamento regionale 17 dicembre 1984 n°8
- D.G.R.V. 9 agosto 2002 n°2227
- D.G.R.V. 29 febbraio 2006 n°469
- D.G.R.V. 31 luglio 2007 n°2430
- D.G.R.V. 11 marzo 2008 n° 569 (All. A Linee guida regionali 2008 per la protezione e la tutela del minore)
- D.G.R.V. 2 dicembre 2008 n° 3791 (All. A Linee guida regionali 2008 sull’Affido familiare nel Veneto)

#### I Comuni sottoscrittori

1. Comune di Adria
2. Comune di Ariano nel Polesine
3. Comune di Corbola
4. Comune di Loreo
5. Comune di Papozze
6. Comune di Pettorazza Grimani
7. Comune di Porto Tolle
8. Comune di Porto Viro
9. Comune di Rosolina
10. Comune di Taglio di Po

**SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 22 DEL 22/10/2021**

---

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DEL DISTRETTO 2 DI ADRIA DELL'AZIENDA U.L.S.S. 5 POLESANA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI LEGATI ALLA TUTELA DEI MINORI.

---

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 22.10.2021

IL RESPONSABILE  
Dott. Francesco FREGNAN

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 22.10.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
Luigi BIOLCATI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: [tecnico@comune.papozze.ro.it](mailto:tecnico@comune.papozze.ro.it)



## **DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 56 del 22/10/2021**

OGGETTO:

**ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DEL DISTRETTO 2 DI ADRIA DELL'AZIENDA U.L.S.S. 5 POLESANA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI LEGATI ALLA TUTELA DEI MINORI.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL SINDACO  
MOSCA PIERLUIGI**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. MECCA VIRGILIO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*